

ALL. "F"

CAPITOLATO TECNICO

(ai sensi del Regolamento attuativo della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

Per la vendita di piante in piedi del lotto:

LOTTO in località Petazzano al **prezzo** di macchiatico base di **euro 17,01 alla tonnellata**, di presunte **1.763 tonnellate** di legname ricavabile da un superficie complessiva di intervento di ha 17.04.00.

OGGETTO DELLA VENDITA

Art. 1 - La stima della massa ritraibile, del prezzo e del valore di macchiatico delle piante in piedi di cui si esperisce la vendita, risulta per il lotto dal prospetto dell'ALL. "E" - Dati di sintesi - al bando di gara di cui fa parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - La vendita del materiale assegnato al taglio nel bosco ceduo è fatta a tutto rischio, vantaggio o danno dell'aggiudicatario. A proprie spese e cura egli provvede ad eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco ed il trasporto del legname, nonché tutti gli eventuali lavori che si rendessero necessari a tal fine o che venissero stabiliti nel progetto di taglio, senza che per ciò egli possa pretendere indennità o compensi di sorta. In particolare i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di nuova apertura di viabilità principale e secondaria sono a cura e spese dell'aggiudicatario, compresi oneri di progettazione e richiesta autorizzazione.

Art. 3 - La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base € 30.000,00 (diconsi euro trentatremila/00).

L'Aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna garantisce solamente i confini e la superficie ma non le dimensioni delle piante, né la qualità e la quantità di prodotti che potranno ricavarsi.

Art. 4 - La vendita avviene a mezzo di asta pubblica ai sensi del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

CONSEGNA DEL BOSCO

Art. 5 - L'aggiudicatario e le ditte forestali che materialmente effettuano le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco del lotto martellato dovranno essere iscritte all'elenco delle ditte boschive, come previsto dalla L.R. 28/01.

Alle ditte aventi sede legale in altre regioni l'attività boschiva è consentita previa presentazione di certificato equipollente rilasciato dall'amministrazione regionale di provenienza, o di certificato di idoneità rilasciato dal coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato dove la ditta figura iscritta alla locale Camera di Commercio, Industria e Artigianato.

Art. 6 - Successivamente alla stipula del contratto e prima della consegna la ditta aggiudicatrice si renderà disponibile per eseguire la contrassegnatura delle matricine su un'area dimostrativa del lotto. L'attività sarà condotta sotto la direzione del progettista incaricato e dovrà essere svolta dal titolare della ditta o del responsabile del cantiere da lui nominato. L'attività ha lo scopo anche di informare e formare la ditta sui criteri di scelta delle matricine. All'aggiudicatario saranno indicati inoltre gli accorgimenti tecnici da osservare in fase di esecuzione dell'utilizzazione, le vie di esbosco e strascico ed i luoghi di deposito del legname, le modalità dell'eventuale accatastamento della ramaglia e di ogni altra indicazione utile ad una corretta esecuzione dei lavori. In questa fase

l'aggiudicatario potrà segnalare la presenza di ceppi recisi o indizi di danni anteriormente commessi.

La consegna, effettuata dal direttore delle operazioni di taglio, alla presenza del rappresentante del venditore e dell'aggiudicatario, avrà luogo in sito. Al momento della consegna dei lotti, l'aggiudicatario dovrà presentare al venditore la seguente documentazione: **DURC** e **Documento attestante valutazione dei rischi**. Trascorsi tre mesi senza che l'aggiudicatario abbia reso possibile la regolare consegna del bosco assegnato, il venditore potrà procedere alla rescissione del contratto, incamerando il deposito cauzionale.

Art. 7 - Non si potrà dare inizio ai lavori prima della consegna, pena l'immediata sospensione degli stessi ed il pagamento di una penale pari al 10% del valore del lotto e comunque non inferiore a euro 1.000,00. Il verbale di consegna, firmato dal direttore delle operazioni di taglio, dovrà essere controfirmato dalle parti in causa.

Art. 8 - L'aggiudicatario è responsabile, a partire dal giorno della consegna sino a quello del collaudo, dei danni commessi nel bosco.

Art. 9 - L'aggiudicatario dovrà dare preavviso all'Ente competente per territorio, come definito ai sensi della L.R. 28/2001, e al venditore della data di inizio lavori.

Dopo la firma del verbale di consegna l'aggiudicatario non è garantito della proprietà del legname in quanto allo stesso corre l'obbligo della custodia, poiché con l'atto in parola, viene trasferito il possesso conservativo della zona dell'utilizzazione, fatto salvo il verificarsi di eventi di forza maggiore.

ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE

Art. 10 - L'aggiudicatario, nel corso dell'utilizzazione forestale, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Capitolato sia dei regolamenti e delle leggi in vigore in materia forestale, di utilizzazioni forestali e di sicurezza sui luoghi di lavoro, esonerando l'Ente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 11 - Nei giorni di forte vento dovrà sospendersi l'abbattimento delle piante. Nel corso dell'utilizzazione del legname l'aggiudicatario dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare eventuali danni al bosco seguendo le indicazioni a tal fine fornite dal direttore delle operazioni di taglio.

Art. 12 - È proibito all'aggiudicatario effettuare il taglio di qualsiasi pianta non assegnata, sotto penalità delle leggi forestali in vigore. In caso di urgenza il direttore delle operazioni di taglio è autorizzato ad assegnare direttamente, su richiesta della ditta interessata, le piante non precedentemente assegnate che risultassero necessarie ai fini della lavorazione, dandone comunicazione all'Ente competente per territorio ed al venditore.

Art. 13 - L'aggiudicatario dovrà acquistare al prezzo di aggiudicazione le piante difettose, deperite, danneggiate, schiantate ed eventualmente tagliate in contravvenzione, che si riscontrassero nel corso della lavorazione e fino al termine di essa.

Art. 14 - È vietato introdurre nella tagliata e nelle zone limitrofe, legname proveniente da altro luogo e lasciar pascolare animali.

Art. 15 - L'aggiudicatario è obbligato a tenere i passaggi e le vie del bosco sgombri, in modo da potervi sempre e dovunque transitare liberamente. In difetto od effettuando non a regola d'arte le indicazioni riportate nel progetto di taglio, tali interventi, nonché quelli indispensabili per il ripristino dello stato dei luoghi, potranno essere realizzati d'ufficio, da parte del venditore con spese a carico dell'aggiudicatario, rivalendosi sul deposito cauzionale.

Art. 16 - Il concentramento ed il trasporto del legname dovrà avvenire solamente attraverso le piste, gli avvallamenti o i sentieri già esistenti. In loro assenza si dovranno seguire gli itinerari individuati nel progetto di taglio. In ogni caso dovranno sempre essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo, compresa la sospensione delle operazioni di esbosco nelle giornate di forte piovosità.

Art. 17 - L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. 18 - L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente e alla Stazione Forestale competente per territorio il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 2 anni a partire dalla data del verbale di consegna, salvo eventuale sospensione dovuta a cause di forza maggiore. In tali casi l'aggiudicatario potrà richiedere una proroga per l'ultimazione dei lavori motivandola opportunamente, almeno 15 giorni prima dello scadere dei termini, all'Ente competente per territorio, cui spetta la facoltà di concederla, previo nullaosta del venditore.

La proroga potrà comportare la corresponsione al venditore di un indennizzo da valutarsi insindacabilmente dall'Ente competente per territorio.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Art. 19 - L'aggiudicatario dovrà pagare l'importo del prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell'Ente proprietario nel seguente modo:

- 1) il 40% al perfezionamento del contratto di vendita; (€ 12.000,00)
- 2) il 30% al termine della prima stagione di taglio (€ 9.000,00) e comunque non oltre la data del 30/04/2016
- 3) il 30% al termine delle operazioni di taglio (€ 9.000,00) e comunque non oltre la data del 30/09/2016

Art. 20 - Sempre al momento della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare copia della costituzione un deposito cauzionale in numerario presso il Tesoriere dell'Ente Venditore o mediante fideiussione bancaria o assicurativa nella misura del 20% dell'importo di aggiudicazione a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e copia delle polizze assicurative.

Qualora l'impresa aggiudicataria non ottemperi a quanto richiesto o non si presenti alla stipulazione del contratto formale nel giorno stabilito, l'Amministrazione Comunale potrà annullare il procedimento di vendita disponendo la risoluzione per inadempimento, incamerando la cauzione costituita dall'impresa in sede di gara riservandosi di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.

L'Ente proprietario potrà passare alla riaggiudicazione del lotto boschivo.

COLLAUDO DELL'UTILIZZAZIONE

Art. 21 - Il direttore delle operazioni di taglio provvederà alla rilevazione di eventuali danni arrecati al bosco, purché evitabili, che verranno elencati di volta in volta in un prospetto (verbale di rilievo danni) da sottoscrivere dalle parti in causa con le eventuali controdeduzioni. Tale prospetto dovrà essere inviato all'Ente competente per territorio e servirà da base per le operazioni di collaudo. Il direttore delle operazioni di taglio invierà altresì all'Ente competente per territorio la richiesta di collaudo entro **30 (trenta) giorni** dalla fine del taglio.

Art. 22 - Il collaudo sarà eseguito dall'Ente competente per territorio o da un tecnico suo delegato. Alle operazioni di collaudo potranno assistere il rappresentante del venditore e l'aggiudicatario, nonché il direttore delle operazioni di taglio. Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente capitolato, saranno

inappellabili. Il collaudo dovrà essere eseguito entro tre mesi dalla richiesta e non potrà essere fatto con il terreno coperto di neve.

La cauzione definitiva potrà essere restituita solo dopo che il verbale di collaudo sarà ufficialmente trasmesso al venditore e l'aggiudicatario avrà pagato tutti i compensi e le eventuali penalità fissate nel verbale stesso. Per lotti governati a ceduo di estensione non superiore a Ha. 3,0 ed in assenza di danni evitabili al bosco, su giudizio dell'Ente competente per territorio si potrà soprassedere dal collaudo della utilizzazione. In tal caso il venditore potrà svincolare il deposito cauzionale sulla base di una dichiarazione liberatoria rilasciata dallo stesso Ente competente per territorio.

Art. 23 - Lo svincolo del deposito cauzionale, o della eventuale fideiussione, è subordinato alla presentazione da parte della ditta aggiudicataria al venditore, di una dichiarazione prodotta ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni, attestante che la ditta acquirente è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi. Se fra consegna e collaudo del lotto è passato non più di un anno si considera valido il DURC consegnato ad inizio lavori.

Art. 24 - All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà firmare il capitolato tecnico, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute.

Art. 25 - Nel caso che l'aggiudicatario ometta di soddisfare a tempo debito, e nel modo prescritto, in tutto o in parte le condizioni e gli obblighi del presente capitolato e del relativo contratto, il venditore avrà piena facoltà nel costringerlo, unitamente all'eventuale fideiussore, nelle vie di legge.

Art. 26 - Ogni controversia che dovesse insorgere tra il venditore e la Ditta aggiudicataria, che non si sia potuta definire in via amministrativa, verrà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre persone, una scelta dal venditore, una dalla ditta aggiudicataria e la terza dall'Ente competente per territorio.

Art. 27 - L'aggiudicatario per ogni ara non tagliata a regola d'arte sarà assoggettato al pagamento di una penale di Euro 50,00 (cinquanta/00). In caso di violazione del primo comma dell'art. 11 l'aggiudicatario sarà assoggettato al pagamento del triplo del valore delle piante tagliate indebitamente, da valutare in base alle sanzioni previste dal comma 9 lettera a) dell'art. 48 della L.R. 28/2001. Per ogni danno arrecato, se evitabile, l'aggiudicatario sarà assoggettato alle sanzioni previste dal Regolamento attuativo della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 in relazione alla tipologia di interventi effettuati in difformità alle prescrizioni del presente capitolato tecnico.

Per le sottoindicate infrazioni sono stabilite a carico dell'Aggiudicatario le seguenti penalità:

- a) Euro 10 per ogni giorno di taglio prima del versamento del deposito cauzionale e del prezzo di aggiudicazione o prima della consegna qualora prevista.
- b) Euro 5 per ogni ceppaia non recisa a perfetta regola d'arte.
- c) Euro 5 per ogni ceppaia recisa nel periodo di divieto di taglio dei boschi cedui o cedui composti (art.B3d).
- d) Per ogni pianta riservata dal taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il triplo del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalle norme forestali. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art.45 del regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126. La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.
- e) Euro 10 per ogni ara in cui non sia stata effettuata la concentrazione della ramaglia negli spazi liberi dalla vegetazione arborea e dalla rinnovazione.
- f) Euro 250 per ogni ettometro di tracciato di esbosco aperto o ampliato senza consenso ed assegno del Corpo Forestale dello Stato o non risistemato al termine dei lavori di esbosco.

g) Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, si pagherà una penale di Euro **10** se il danno è da ritenersi inevitabile e di Euro **20** se poteva essere evitato, a stima del Collaudatore.

Art. 28 - Il materiale legnoso non utilizzato e non sgombrato entro il periodo fissato resterà a favore del venditore, senza che esso debba pagare all'aggiudicatario, indennità o compenso alcuno.

Art. 29 - L'Ente competente per territorio, previo avviso al venditore, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata r.r. all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora l'utilizzazione del bosco non avvenga in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati in base alla stima redatta dal responsabile delle operazioni di taglio.

Art. 30 - Il presente contratto sarà da registrarsi solo in caso d'uso, con spese a carico del richiedente.

Art. 31 - L'Aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso i terzi, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Art. 32 - La ditta aggiudicataria è obbligata al rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs n. 81/08. In particolare è obbligata:

- alla valutazione dei rischi;
- all'utilizzo di macchine a norma;
- all'utilizzo dei DPI (pantaloni antitaglio, guanti, casco occhiali e otoprotettori in fase di abbattimento e allestimento);
- alla sospensione delle operazioni di esbosco con trattore e rimorchio in caso di fondo bagnato;
- alla sospensione dei lavori in caso di forte vento;
- alla cura della stabilità delle cataste;
- a segnalare con appositi cartelli di pericolo e di divieto di accesso al cantiere di lavoro;
- presenza in cantiere del pacchetto di medicazione.

Qualora le operazioni condotte possano interferire con viabilità linee aeree e altri cantieri sarà cura e onere della ditta aggiudicataria segnalare l'interferenza e le misure da adottare per la riduzione del rischio sia all'Amministrazione venditrice che ai soggetti terzi coinvolti.

Gubbio,

L'Aggiudicatario

Il legale rappresentante dell'Ente Venditore